

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

**BERTI, DE CARLO, FARO, ROMANIELLO, OLGIATI, RAFFA,
GIULIODORI, CARABETTA, BUFFAGNI**

Disposizioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di cariche politiche beneficiari di erogazioni di Stati esteri

Atto Camera 2916. Presentata il 1° marzo 2021. Annunziata il 3 marzo 2021.

Onorevoli colleghe, Onorevoli colleghi! La Costituzione italiana prevede all'art. 67 prevede che "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione".

Chi ha l'onore e il dovere di servire il popolo italiano nelle istituzioni della Repubblica non può accettare soldi da stati o enti controllati da tali stati. Altrimenti rischia, anche inconsapevolmente, di essere influenzato/a da interessi stranieri e di non fare gli interessi del popolo che rappresenta. Il nostro paese ha scoperto che recentemente questo rischio è reale e concreto.

L'internazionalismo e il dialogo tra i popoli -e i suoi rappresentanti- sono un valore aggiunto, ma il ruolo di rappresentare funzionalmente l'interesse nazionale all'estero è riservato al Governo, in particolare al Ministero degli Esteri e al corpo diplomatico. La diplomazia parlamentare, cioè la partecipazione dei parlamentari a forum internazionali o a gruppi di amicizia parlamentare, è uno strumento valido per creare connessione tra i popoli e le loro istituzioni. Questi strumenti di diplomazia parlamentare, però, non prevedono compensi aggiuntivi, né dall'organizzazione internazionale di cui il rappresentante è membro, tantomeno dallo Stato con cui si intrattengono relazioni. Vi è un rimborso ottenibile dalla Camera di appartenenza, per le spese di vitto e alloggio, debitamente rendicontate oppure un bonus forfettario.

Nel caso dei rapporti bilaterali intrapresi su iniziativa -e a carattere- personale, se accompagnati dalla contestuale accettazione di somme importanti di denaro o di altra utilità da parte di uno Stato estero, il rischio di influenza è altissimo. Con questa legge dunque si protegge la genuina rappresentazione degli interessi della Nazione di appartenenza durante il mandato parlamentare o governativo.

Nell'ambito della partecipazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, si segnala che il Tribunale di Milano ha condannato (in primo grado) a 4 anni di carcere per corruzione un ex deputato italiano per aver ricevuto mezzo milione di euro (e per aver accettato la promessa di prenderne almeno dieci) al fine di orientare il voto e ottenere la bocciatura di un rapporto sui prigionieri politici nell'Azerbaijan, a vantaggio del governo azero, mentre rappresentava il nostro paese al Consiglio d'Europa.

In una democrazia rappresentativa è pacifico che i membri del Parlamento siano preposti alla rappresentanza degli interessi della nazione che li ha eletti. Per definire il significato di "Nazione" -sovrapponibile a quello di comunità statale- possiamo richiamare la nozione di "sintesi delle generazioni passate, presenti e future", considerando il "popolo nella sua continuità ideale" (Crisafulli).

Con questa legge si intende anticipare la messa in pericolo concreto non nel momento dell'"esercizio delle sue funzioni o dei suoi

poteri" (come prevede l'art. 318 del Codice penale, applicato al caso summenzionato affrontato dal Tribunale di Milano) ma al momento stesso dell'accettazione di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno per un valore superiore a 5000€/anno, sia durante lo svolgimento dell'incarico sia nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, per evitare fenomeni di porte girevoli.

Il disvalore sociale della condotta citata è già stato colto nella legge 9 gennaio 2019 , n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" prevedendo per i partiti e movimenti politici il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

Esistono al mondo, anche nel panorama occidentale, leader politici che accettano somme di denaro o altre utilità in cambio della propria presenza come relatori/relatrici ad eventi internazionali, ma è cosa ben diversa rispetto a farlo mentre si ricopre incarichi di rappresentanza politica.

Il bene giuridico meritevole di tutela è l'indipendenza dei rappresentanti delle istituzioni da influenze straniere, incompatibili con la prescrizione dell'art. 67. In questa proposta, dunque, si disciplina in conflitto di interesse derivante dallo status di rappresentante della Nazione con l'accettazione di contributi da entità straniere, associando all'eventuale violazione della norma la decadenza dal mandato e l'impossibilità di essere candidato o nominato nelle medesime funzioni per 5 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di conflitto di interesse per i titolari di incarichi politici nei confronti di influenze straniere)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, vice-ministri, sottosegretari, deputati e senatori della Repubblica che durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione del proprio incarico ricevono contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia superiori a 5000€ euro annui decadono immediatamente dalle proprie funzioni, se ricoperte, e non possono essere eletti o nominati nelle cariche summenzionate per 5 anni a partire dalla cessazione dell'incarico politico.

La presente disposizione non si applica, nell'anno successivo alla cessazione del proprio incarico politico, per chi percepiva già un emolumento in denaro o in altra natura prima di ricoprire la carica politica di cui al comma 1.